



**PROVINCIA DI FERRARA**  
**SETTORE IV APPALTI, GARE E PATRIMONIO**  
*U.O. Attività Amministrative e Concessioni*

Imposta di bollo assolta in modo virtuale  
Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Ferrara  
N. 113187 del 23 dicembre 2004

**Atto n. 1732 del 02/10/2025**

OGGETTO: AUTO-117-2025-35754 AUTORIZZAZIONE ULTRANET S.R.L. CON SEDE IN MILANO ALLA OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER LA POSA DI INFRASTRUTTURA PER LO SVILUPPO DELLA RETE IN FIBRA OTTICA LUNGO LA S.P. 29 PORTOMAGGIORE- RAFFANELLO DAL KM 0 + 000 AL KM 5 + 285 IN DX IN COMUNE DI PORTOMAGGIORE FUORI DAL CENTRO ABITATO E NEI CENTRI ABITATI DI PORTOMAGGIORE E RUNCO (FE) ED EMISSIONE DI ORDINANZA E NULLA OSTA AL MEDESIMO COMUNE ALLA OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA' DI OPERE E RILASCIO DI PARERE FAVOREVOLE AL COMUNE PER L'EMISSIONE DI ORDINANZA AI FINI DELLA LIMITAZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO VEICOLARE.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Vista l'istanza presentata in data 29/09/2025, prot. gen. n. 35754 della Provincia di Ferrara, con la quale ULTRANET s.r.l. con sede in Milano chiede il rilascio di autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo provinciale fuori il centro abitato e nulla osta al Comune di Portomaggiore (FE) per la realizzazione di infrastruttura per lo sviluppo della rete in fibra ottica mediante l'impiego della tecnologia no-dig con attraversamento stradale longitudinale in Comune di Portomaggiore fuori dal centro abitato e nei centri abitati di Portomaggiore e Runco lungo la S.P. 29 PORTOMAGGIORE- RAFFANELLO dal km 0 + 000 al km 5 + 285 in DX, in esecuzione del provvedimento già rilasciato n. 1710 del 30/09/2025 allegato in copia alla presente e il rilascio e parere al Comune per la regolamentazione del traffico veicolare;

Visti:

- il D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ed il D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- il "Regolamento per la Disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico" ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27/12/2019 n. 160, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10/2021 e ss.ii.mm.;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Alessandra Verri,

**AUTORIZZA**

ULTRANET s.r.l. (P. IVA: 09166810961), con sede in Milano 20122 Via Santa Sofia n. 27, alla occupazione temporanea di sede stradale provinciale per posa di infrastruttura di comunicazione elettronica lungo la S.P. 29 PORTOMAGGIORE - RAFFANELLO dal km 0 + 415 al km 4 + 252 e dal km 4 + 704 al km 5 + 285 fuori dal centro abitato in Comune di Portomaggiore, tra le seguenti coppie di coordinate geografiche: da LATITUDINE NORD: 44.704512 - LONGITUDINE EST: 11.791773 a LATITUDINE NORD: 44.743651 - LONGITUDINE EST: 11.765085 per **complessivi mq 20,00** con mezzo operativo **dal giorno 06/10/2025 al giorno 15/12/2025 o in caso di maltempo dal 07/01/2026 al 27/01/2026 sabati domeniche e festivi esclusi** per l'esecuzione dei lavori di cui al richiamato atto n. 1710 del 30/09/2025, rilasciato a ULTRANET s.r.l., mediante restringimento della carreggiata,

**ORDINA**

-la modifica alla viabilità del transito veicolare in un senso di marcia/istituzione di senso unico alternato regolato da semaforo e/o movieri lungo la S.P. 29 PORTOMAGGIORE - RAFFANELLO come in premessa specificato;

- che nell'esecuzione dei lavori siano osservate le prescrizioni impartite nell'atto prot. n. 1710 del 30/09/2025;

-che tutta la segnaletica verticale e orizzontale occorrente sia predisposta, posizionata e rimossa a cura dell'impresa esecutrice dei lavori;

-che l'occupazione della sede stradale con mezzo meccanico così come il posizionamento della segnaletica avvengano nel rispetto del Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al D.M. del 10 luglio 2002. Lo schema dovrà essere opportunamente modificato ed integrato in base al limite di velocità esistente ed in conformità agli elaborati di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 relativi alla sicurezza del cantiere;

- che l'impresa richiedente ottemperi a quanto disposto dall'art. 21 del N.C.S. e dagli artt. dal 30 al 43 del relativo Regolamento, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità. Durante i lavori l'impresa esecutrice dovrà adottare tutte le precauzioni atte ad evitare situazioni di pericolo e qualsiasi sinistro, sollevando da ogni responsabilità in tal senso la Provincia di Ferrara per eventuali danni causati a terzi o alla proprietà provinciale;

- che al termine dei lavori, salvo diversi accordi intervenuti con la Provincia di Ferrara, l'impresa esecutrice ripristini le condizioni di viabilità precedentemente esistenti con il rifacimento della segnaletica orizzontale eventualmente cancellata o resa poco visibile.

Poiché nella zona oggetto dei lavori sono presenti reti tecnologiche ULTRANET s.r.l. dovrà contattare gli Enti gestori delle linee per stabilire l'esatto tracciato della condotta e l'eventuale realizzazione di opere accessorie di protezione delle condotte stesse. La Società concessionaria dovrà inoltre verificare se siano presenti ulteriori reti interferenti con i lavori autorizzati.

Restano a carico della ditta ULTRANET s.r.l. committente ed esecutrice dei lavori gli oneri per eventuali lavori di ripristino stradale che dovessero rendersi necessari in seguito a cedimenti - assestamento dei materiali - fessurazioni, ecc. che siano comunque riconducibili ai lavori eseguiti e che si verificassero nel corso del tempo, come le eventuali responsabilità nei confronti di terzi che avessero subito danni in conseguenza dei lavori realizzati.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto nonché mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online della Provincia di Ferrara e del Comune interessato per 15 giorni consecutivi. Il relativo provvedimento entrerà in vigore con la esposizione degli appositi segnali conformi al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna oppure, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

La presente autorizzazione viene altresì rilasciata sotto l'osservanza e le riserve delle vigenti leggi e regolamenti e delle norme e condizioni contenute nel Regolamento Provinciale per la disciplina delle

concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l'applicazione del canone patrimoniale, nonché con le seguenti

### CONDIZIONI GENERALI

1. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di revocare o di modificare quanto concesso oppure imporre nuove condizioni.
2. Durante i lavori di costruzione e di manutenzione, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza. Il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità, le zone di pericolosità. Dovrà inoltre dare alla Provincia tutte le comunicazioni prescritte dal vigente Regolamento provinciale.
3. I concessionari resteranno unici responsabili, a qualsiasi effetto di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia da ogni responsabilità in merito.
4. L'autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada. Ove le esigenze della viabilità lo richiedano la Provincia può in qualsiasi momento, imporre variazioni alle opere senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell'autorizzazione e al ripristino della strada e delle sue pertinenze.
5. Il concessionario dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese, le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.
6. Se lavori o varianti stradali portassero necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere eseguite in forza dell'autorizzazione, tutte le spese e i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario.
7. Qualora il concessionario intenda rinunciare all'autorizzazione, il medesimo dovrà darne comunicazione scritta alla Provincia, previo eventuale ripristino dei luoghi a sua cura e spese.
8. Nel caso di modifica, revoca, scadenza, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dalla Provincia, a sua cura e spese, alle modifiche, allo spostamento o rimozione delle opere, nonché al ripristino e alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dalla Provincia stessa.
9. Il concessionario terrà la Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, che in relazione alla concessione, potesse provenirle da terzi.
10. In caso di inadempienza totale o parziale la Provincia potrà provvedere d'ufficio a spese del concessionario.

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Alessandra Verri,

### ESPRIME NULLA OSTA

al Comune di Portomaggiore (FE) alla occupazione temporanea di suolo provinciale da parte di ULTRANET s.r.l. per la posa di infrastruttura per lo sviluppo della rete in fibra ottica mediante l'impiego della tecnologia no-dig con attraversamento stradale longitudinale lungo la S.P. 29 PORTOMAGGIORE - RAFFANELLO nei centri abitati di:

- Portomaggiore (FE) dal km 0 + 000 al km 0 + 414;

-Runco (FE) dal km 4 + 253 al km 4 + 703, tra le seguenti coppie di coordinate geografiche: da LATITUDINE NORD: 44.704512 - LONGITUDINE EST: 11.791773 a LATITUDINE NORD: 44.743651 - LONGITUDINE EST: 11.765085, per **complessivi mq 20,00** con mezzo operativo **dal giorno 06/10/2025 al giorno 15/12/2025 o in caso di maltempo dal 07/01/2026 al 27/01/2026 sabati domeniche e festivi esclusi** per l'esecuzione dei lavori di cui al richiamato atto n. 1710 del 30/09/2025, rilasciato a ULTRANET s.r.l., mediante restringimento della carreggiata,

Atto n. 1732 02/10/2025 pag. 3 di 4

Corso Isonzo n. 26 - 44121 Ferrara - tel. 0532/299487 - 299402 - 299415 - 299448  
Pec: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it) - e-mail: [ufficio.concessioni@provincia.fe.it](mailto:ufficio.concessioni@provincia.fe.it)  
<https://www.provincia.fe.it> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** all'emissione di ordinanza da parte del Comune di Portomaggiore (FE) per la realizzazione dei lavori di cui sopra lungo la S.P. 29 PORTOMAGGIORE - RAFFANELLO.

**L'autorizzazione e il nulla osta per l'esecuzione delle opere di cui ai disegni depositati agli atti dell'istruttoria è soggetta al pagamento del canone patrimoniale già versato di Euro 226,00=, ai sensi degli artt. 26 e seguenti del Regolamento Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10/2021.**

**N.B.: Ai sensi del Codice della Strada (art. 26, comma 3, D. Lgs. 285/92), nei tratti correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio di concessioni o autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada. Si invita quindi il Richiedente a rivolgersi agli uffici del suddetto Comune per il rilascio dell'autorizzazione o concessione.**

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si comunica che il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento.

La presente autorizzazione è rilasciata in bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

IL DIRIGENTE  
ARAGUSTA ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente

Copia della presente ordinanza è inviata a:

- DITTA ESECUTRICE
- Prefettura di Ferrara
- Questura di Ferrara
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara
- TPER Via S. Trenti, 35 Ferrara
- Azienda Ospedaliera Ferrara - Pronto soccorso
- Comune competente per territorio
- Corpo di Polizia Provinciale
- Servizio Mobilità e Viabilità Provincia di Ferrara